

Legge regionale 6 ottobre 2025, n. 19.

“Misure per la promozione del benessere affettivo e della educazione sentimentale e relazionale dei minori e dei giovani”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Principi e finalità)

1. La Regione Campania, in attuazione degli articoli 2, 3, 30 e 34 della Costituzione e in coerenza con i principi e gli obblighi previsti dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), riconosce e promuove il valore dell'educazione all'affettività, alla dimensione relazionale e sentimentale, nonché al rispetto dell'identità di genere, quali elementi fondamentali per lo sviluppo armonico della persona e per la prevenzione della violenza di genere.

2. La presente legge persegue le seguenti finalità:

- a) promuovere la consapevolezza di sé e dell'altro, l'educazione all'ascolto, al rispetto reciproco, alla parità di genere e alla gestione non violenta dei conflitti;
- b) prevenire fenomeni di disagio giovanile, violenza, violenza di genere, bullismo, cyberbullismo e discriminazione, mediante opportunità strutturate di ascolto e approfondimento, individuale o in piccoli gruppi, realizzate in sinergia tra istituzioni scolastiche e consultori familiari, anche attraverso la definizione di specifici protocolli attuativi integrati con i servizi scolastici e sociali;
- c) favorire la crescita affettiva e relazionale di minori e giovani, mediante percorsi formativi modulari, calibrati sulle diverse fasce d'età;
- d) contribuire allo sviluppo integrale della persona e alla promozione del benessere psicofisico, attraverso azioni di prevenzione e promozione della salute;
- e) promuovere un approccio educativo olistico che affronti il rapporto tra affettività, identità di genere e stereotipi culturali, al fine di decostruire modelli relazionali disfunzionali e prevenire ogni forma di violenza di genere.

Art. 2

(Linee di intervento regionali)

1. La Regione Campania istituisce un fondo destinato alla realizzazione di progetti sperimentali in materia di educazione all'affettività, gestione delle emozioni, educazione sentimentale e relazionale. Tali progetti sono finalizzati all'attivazione di percorsi educativi integrati nelle scuole di ogni ordine e grado, attraverso incontri formativi calibrati sulle diverse fasce d'età.

2. I progetti di cui al comma 1 possono essere realizzati sulla base di specifici protocolli d'intesa tra Regione, Enti del Terzo Settore, centri antiviolenza, Ufficio Scolastico Regionale (USR) e Aziende Sanitarie Locali (ASL), nel rispetto dell'autonomia degli istituti scolastici.

3. Le attività possono comprendere laboratori didattici, percorsi di formazione rivolti a docenti e genitori, con contenuti minimi obbligatori, interventi condotti da esperti con comprovata professionalità in ambito psicopedagogico, educativo, psicologico, sociale e di contrasto alla violenza di genere, sportelli di ascolto, attività artistiche ed espressive. Tali iniziative possono essere sviluppate anche attraverso il coinvolgimento attivo delle famiglie, mediante momenti di formazione e confronto intergenerazionale, secondo un approccio integrato e multidisciplinare.

4. La Regione promuove, altresì, progetti sperimentali volti a potenziare i servizi di ascolto, consulenza e presa in carico spontanea da parte dei giovani, in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

5. I progetti educativi, articolati per fasce d'età dei destinatari, possono includere moduli su diverse tematiche, quali educazione all'affettività e gestione delle emozioni, prevenzione e contrasto alla violenza di genere, educazione alimentare, prevenzione delle malattie veneree e altri ambiti riconducibili all'educazione alla salute.

Art. 3

(Campagne di sensibilizzazione e comunicazione pubblica)

1. La Regione Campania promuove campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, con particolare attenzione ai giovani, alle famiglie e al personale scolastico, sui temi dell'educazione affettiva, della parità di genere, della prevenzione della violenza e della promozione del benessere relazionale.

2. Le campagne possono essere realizzate attraverso:

- a) l'utilizzo di strumenti di comunicazione tradizionale e digitale, inclusi social media, radio, televisione e affissioni pubbliche;
- b) l'organizzazione di eventi pubblici, seminari, festival, mostre e altre iniziative culturali;
- c) la collaborazione con enti locali, istituzioni scolastiche, università, associazioni e media locali.

3. Le attività di comunicazione devono essere inclusive, accessibili e rispettose delle differenze culturali, linguistiche e di genere, e possono prevedere il coinvolgimento diretto dei giovani nella progettazione e realizzazione dei contenuti.

4. La Regione può stipulare accordi di collaborazione con soggetti pubblici e privati al fine di garantire la più ampia diffusione dei messaggi e la concreta realizzazione delle iniziative previste dal presente articolo.

Art. 4

(Attuazione)

1. La Direzione generale politiche sociali e socio-sanitarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, definisce con apposita deliberazione i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui alla presente legge.

Art. 5

(Cabina di regia regionale)

1. La cabina di regia, istituita ai sensi della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 34 (Interventi per favorire l'autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenza di genere e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli uomini autori della violenza), è competente per il coordinamento e il monitoraggio degli interventi previsti dalla presente legge.
2. La cabina di regia si riunisce almeno due volte l'anno e può audire rappresentanti dell'USR, delle ASL, degli Enti del Terzo Settore, dei centri antiviolenza, nonché le Presidenti o delegate della Commissione regionale per la realizzazione dei diritti e delle pari opportunità fra uomo e donna e dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza sulle donne e può formulare proposte di miglioramento e aggiornamento delle linee di intervento.

Art. 6

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette annualmente alla Commissione consiliare competente una relazione sull'attuazione degli interventi, nell'ambito dell'attività di monitoraggio e valutazione dei progetti realizzati. La relazione contiene dati e indicatori relativi all'efficacia delle azioni intraprese, alla loro diffusione territoriale, al livello di partecipazione dei destinatari, nonché all'impatto percepito in termini di benessere relazionale, prevenzione del disagio e miglioramento della comunicazione tra pari e tra adolescenti e adulti.

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante una dotazione finanziaria di euro 50.000,00 per l'anno 2025, destinata alle attività previste dall'articolo 3, e di euro 50.000,00 per gli anni 2026 e 2027, destinata agli interventi previsti all'articolo 2, mediante prelievo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1, con contestuale incremento, di pari importo, della Missione 15, Programma 3, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027.

Art. 8

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Proposta di legge ad iniziativa dei Consiglieri Carmela Fiola, Gennaro Oliviero e Massimiliano Manfredi.

Acquisita dal Consiglio regionale in data 19 giugno 2025 con il n. 456 del registro generale ed assegnata per l'esame alla VI Commissione Consiliare Permanente (Istruzione e Cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali).

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 25 settembre 2025.